



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 3 del 28/03/2019

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **19:00**, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
NOCCHI PIETRO	SI		PUCCICA LEONARDO	SI	
PIETRINI MASSIMO	SI		CHIODI FRANCO		SI
ORONI GLORIA	SI		VIRGILI FRANCESCO	SI	
ORONI PAOLO	SI		IEZZI VINCENZO	SI	
MORERA RICCARDO	SI		DELUCA PAOLO	SI	
INNAMORATI PIETRO	SI		CAVALIERI FRANCO		SI
LUCIDI GIORGIA		SI			

Presenti : 10 Assenti: 3

Assiste Il Segretario Comunale **Dott. Francesco Loricchio** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio **Paolo Oroni** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

VISTO il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.12.2011, n.214, in particolare l'articolo 13 che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge;

VISTO il D.L. 2.3.2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, che ha innovato sia il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 sia il D.L. 06.12.2011 n. 201;

VISTO il D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7.12.2012 n. 2013;

VISTO l'articolo 1, comma 380, della Legge 24.12.2012 n. 228 che ha modificato l'articolo 13 del D.L. 201/2011;

VISTO il D.L. 8.4.2013 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n.64, che ha modificato l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 che ha apportato ulteriori modificazioni al citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale la normativa citata rinvia in ordine a specifiche previsioni normative (articoli da 1 a 15);

VISTO il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art.52;

PRESO ATTO che il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n.147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) e che il successivo comma 703 del citato articolo prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

RILEVATO come in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019, occorra determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi al fine di garantire l'equilibrio finanziario dello stesso, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e nelle altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) il quale ha previsto che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 17/12/18, che al comma 1 dell'articolo unico dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2019/2021 degli enti locali, è differito al 28 febbraio 2019, successivamente differito al 31/03/2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.28 del 02/02/19;

VISTO altresì l'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla Legge n.228/2012, che stabilisce che *“per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”*, ossia entro il 30 settembre di ciascun anno;

CONSIDERATO che l'art. 13, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria ivi indicate, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

VISTI inoltre il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con cui viene fissata l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze (con possibilità di modificare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali);

RICHIAMATO altresì il comma 707 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 che ha modificato l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, inserendo dopo il secondo periodo del comma 2 quanto segue:

“l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”;

DATO ATTO che l'art.1 comma 13 della Legge nr.208 del 28/12/15 – Legge di Stabilità 2016 – stabilisce a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;

CONSIDERATO che ai sensi della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (cd Legge di Stabilità 2019), è stato disposto lo sblocco della leva fiscale, in seguito alla mancata conferma della sospensione del potere di incremento di aliquote e tariffe che ha operato nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018, in base al comma 26 ex art.1 della Legge 208/2015;

DATO ATTO altresì che il comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, è stato sostituito dal comma 707 dell'art.1 della L. n. 147/2013 nel seguente modo:

“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#)”;

RITENUTO, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e per le relative pertinenze;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 14 L. 28 dicembre 2015 n. 208 (cd Legge di Stabilità 2016) all'articolo [1](#) della [Legge 27 Dicembre 2013, n. 147](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al [comma 639](#), le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il [comma 669](#) è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo [13, comma 2](#), del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VALUTATO che l'art. 1, comma 667, L. 27.12.2013, n.147 ha stabilito che la somma della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (per l'abitazione principale l'aliquota massima è lo 0,6%) e che pertanto agli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze potrà essere deliberata un'aliquota IMU pari allo 0,60% considerando l'azzeramento dell'aliquota TASI;

Che pertanto, per l'anno 2019 non risulta dovuta l'imposta TASI per le abitazioni principali;

DATO ATTO altresì che il comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, è stato sostituito dal comma 707 dell'art.1 della L. n. 147/2013 nel seguente modo:

“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#)”;

RITENUTO, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e per le relative pertinenze;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011 che recita “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.”

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 secondo il quale “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC approvato con Deliberazione Consiliare n.6 del 27/03/2015 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.5 del 31/03/2017;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/03/2018, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'IMU e l'azzeramento dell'aliquota TASI per l'anno 2018;

VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti con Verbale n. 5 del 22.03.2019 acquisito al Prot n. 3830 del 22.03.2019 reso ai sensi dell'art. 239 comma1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012;

ACQUISITI i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 D. Lgs 267/2000 resi dai Responsabili del Servizio:
Parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore VI, Geom Emilio Basili;
Parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore I, Mauro Biondi;

VISTO:

Il D. Lgs 267/2000;

Il Vigente Statuto Comunale;

Il Regolamento di Contabilità;

Con il seguente esito di votazione reso nei modi di legge:

favorevoli: n. 7; contrari: n. 3; astenuti: n. 0;

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2019 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già deliberate per l'anno 2018:

**ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - CAT. A/1 – A/08 E A/09:
0,6 PER CENTO**

detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2019:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**ALIQUOTA IMMOBILI CAT. D – (ad eccezione della Cat. D/10)
0,76 PER CENTO**

**ALIQUOTA DI BASE (per tutti gli altri fabbricati non ricompresi nelle fattispecie precedenti, e aree edificabili)
1,06 PER CENTO**

2) Di confermare anche per l'anno 2019 l'azzeramento delle aliquote TASI;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

4) che per espressa previsione normativa ai sensi delle disposizioni contenute ex art. 1 comma 13 della Legge nr.208 del 28/12/15 – Legge di Stabilità 2016 – l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- d) A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

7) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

8) Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione che consegue il seguente esito: presenti e votanti n. 10; favorevoli n. 7; contrari n. 3 (i Consiglieri Sigg.ri Virgili, Iezzi e Deluca), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267 18.08.2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Paolo ORONI

Il Segretario Comunale
**Dott. Francesco
LORICCHIO**

Il Sindaco
Dott. Pietro NOCCHI

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell'art.20 del Regolamento Comunale Controlli Interni**

Città di Capranica, li 14/03/2019

IL Responsabile del Settore VI
Geom. Emilio Basili

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.20 del Regolamento Comunale Controlli Interni**

Città di Capranica, li 15/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig. Mauro BIONDI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data _____, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco LORICCHIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 in data _____

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Loricchio

PARERE SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA Ai sensi dell'art.20 del Regolamento Comunale Controlli Interni

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Loricchio
